

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **203/1982** (ECLI:IT:COST:1982:203)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **21/10/1982**; Decisione del **18/11/1982**

Deposito del **24/11/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14563**

Atti decisi:

N. 203

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 24 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 1 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEIIRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. SIOM ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 del 10 marzo 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione è così testualmente formulata: "ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 44, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rimette gli atti alla Corte Costituzionale";

considerato che, pertanto, l'ordinanza è assolutamente carente di qualsiasi accenno alla fattispecie concreta, né è indicato in alcun modo il parametro costituzionale cui la denunciata illegittimità andrebbe riferita;

che, per tal modo, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui la stessa autorità giurisdizionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (vedi, in termini, le sent. 28/82 e 158/82 di questa Corte);,

che, conseguentemente, s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza a causa di assoluta carenza di motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata con ordinanza 2 febbraio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.